

Statuto Sociale

4.2.2016



Salvataggio Sub Acqua Tenero-Contra





Indice

I. Disposizioni generali.....	3
Articolo 1.....	3
Articolo 2.....	3
Articolo 3.....	3
Articolo 4.....	3
II. Scopi ed attività.....	3
Articolo 5.....	3
Articolo 5bis.....	4
III. Soci.....	4
Articolo 6.....	4
Articolo 7.....	4
Articolo 8.....	5
Articolo 9.....	5
Articolo 10.....	5
IV. Ammissione, dimissione ed esclusione.....	5
Articolo 11 – Ammissione.....	5
Articolo 12 – Dimissione.....	6
Articolo 13 – Esclusione.....	6
V. Organi Sociali.....	6
Articolo 14.....	6
Articolo 15 – L'assemblea generale.....	6
Articolo 16 – Il comitato.....	8
Articolo 17 – Revisori dei conti.....	8
VI. Funzioni.....	9
Articolo 18 – Il presidente.....	9
Articolo 19 – Il segretario e il cassiere.....	9
Articolo 20 – Membri di comitato.....	9
VII. Responsabilità.....	9
Articolo 21.....	9
Articolo 22.....	10
Articolo 23 – Gruppo Pronto Intervento.....	10
VIII. Scioglimento della SSATC.....	10
Articolo 24.....	10
IX. Disposizioni finali.....	10
Articolo 25 – Diritto suppletorio.....	10
Articolo 26.....	11



I. Disposizioni generali

Articolo 1

Sotto la denominazione di **Salvataggio Sub Aqua Tenero-Contra**, denominata SSATC è stata costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Articolo 2

La SSATC è un'associazione apolitica e aconfessionale.

Articolo 3

La società ha la sua sede sociale nel Comune di Tenero-Contra.

Articolo 4

La SSATC fa parte della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS, n.ro 131) e della Società Svizzera di Salvataggio (SSS).

Con decisione assembleare la SSATC potrà dimissionare e/o affiliarsi ad altre Federazioni, siano esse Nazionali o Estere.

II. Scopi ed attività

Articolo 5

La SSATC ha per scopo la divulgazione, la pratica e l'insegnamento approfondito delle tecniche delle discipline subacquee e natatorie emanate dalle rispettive Federazioni, nonché delle didattiche riconosciute mondialmente. A tale scopo la SSATC può esercitare le attività necessarie, organizzare corsi pratici e teorici, corsi di salvataggio, nonché corsi speciali d'aggiornamento.

La SSATC contribuisce secondo le sue possibilità al rispetto e alla salvaguardia della fauna, della flora e di tutte le ricchezze subacquee nel loro insieme.

La SSATC è inoltre attiva:

- Nell'ambito della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'integrità della vita umana nelle acque e lungo le rive.



- Nell'ambito della prestazione di aiuto in caso di catastrofi o calamità inerenti le acque.
- Nell'ambito dell'esecuzione di lavori subacquei, lacustri e fluviali.

Articolo 5bis

I quattro principi della “Carta Etica per un ambiente sicuro e relazioni positive” e i principi della “Carta etica dello sport” rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività della SSATC. L'applicazione concreta di ogni singolo principio è regolata nelle rispettive appendici.

Appendice 1:

Carta etica – Quattro principi per un ambiente sicuro e relazioni positive

Appendice2:

Sette principi della Carta etica dello sport

III. Soci

Articolo 6

I soci della SSATC si suddividono in :

- soci ATTIVI,
- soci SOSTENITORI,
- soci ONORARI e
- soci SSS e FSSS.

Articolo 7

Sono soci attivi:

- membri di comitato e
- coloro che pagano la tassa sociale.

I membri attivi che svolgono attività subacquea in seno alla SSATC devono sottomettersi ad una visita medica annua e presentare il certificato medico di idoneità alla pratica subacquea come da regolamento della FSSS.

I soci attivi hanno diritto di voto all'assemblea generale, nonché il diritto di poter beneficiare delle infrastrutture della SSATC secondo quanto disposto dal relativo regolamento d'utilizzo.



Ogni socio attivo è tenuto al versamento di una tassa annuale fissata dall'assemblea generale. Il termine per il versamento della tassa sociale è fissato al 31 marzo.

I soci prestano il loro servizio a titolo di volontariato, senza alcuna corresponsione in denaro, tranne nei casi in cui ciò sia deciso dal comitato.

Articolo 8

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l'attività della SSATC.

I soci sostenitori non hanno diritto a beneficiare delle infrastrutture sociali.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto all'assemblea generale ordinaria e/o straordinaria e non sono eleggibili in comitato.

Articolo 9

La qualità di socio onorario può essere conferita dall'assemblea generale a chi ha reso un servizio particolare alla SSATC.

I soci onorari non hanno diritto di voto all'assemblea generale e/o straordinaria non sono eleggibili in comitato almeno che non siano contemporaneamente soci attivi.

Articolo 10

Secondo il regolamento della Società Svizzera di Salvataggio, un loro membro deve essere rappresentato nel comitato SSATC. La SSATC ha nella persona del suo presidente il rappresentante della SSS.

IV. Ammissione, dimissione ed esclusione

Articolo 11 – Ammissione

La richiesta di ammissione di un nuovo socio attivo deve essere presentata al comitato della SSATC.

L'ammissione del nuovo socio attivo diverrà effettiva con decisione dell'assemblea generale ordinaria.

Fino a tale decisione il nuovo socio attivo potrà partecipare provvisoriamente all'attività della SSATC.



Il comitato ha la facoltà di esprimere parere negativo nei confronti di una richiesta di ammissione. In questo caso il richiedente non ha diritto di partecipare a titolo provvisorio all'attività della SSATC, la sua richiesta di ammissione (con il parere del comitato) sarà dunque sottoposta all'assemblea generale ordinaria che deciderà in merito.

Articolo 12 – Dimissione

Le dimissioni devono essere inoltrate al comitato per iscritto, al più tardi un mese prima della fine dell'anno sociale (31 dicembre).

La tassa sociale pagata per l'anno in corso resta di spettanza della società, senza diritto di rimborso.

Articolo 13 – Esclusione

L'esclusione dalla SSATC dev'essere decisa all'unanimità dal comitato, con l'obbligo di intimazione per iscritto all'interessato.

La decisione di esclusione deve venir motivata e esplica effetto sospensivo immediato, riservata la ratifica da parte dell'assemblea generale ordinaria.

Chi, dopo il secondo richiamo di pagamento, non ha provveduto a versare la tassa sociale per l'anno in corso perde la qualità di socio con effetto immediato e senza necessità di una decisione da parte del comitato e di ratifica da parte dell'assemblea generale.

V. Organi Sociali

Articolo 14

Gli organi della SSATC sono:

- l'assemblea generale,
- il comitato,
- i revisori dei conti.

Articolo 15 – L'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo della SSATC ed è composto dai soci aventi diritto di voto (articolo 7 del presente statuto).



Viene convocata dal Comitato una volta all'anno in via ordinaria, di regola entro la fine di febbraio. La convocazione deve indicare: il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Su decisione del Comitato o di 1/5 dei membri, potrà essere convocata un'assemblea straordinaria entro 4 settimane dalla richiesta.

Tutti i soci attivi hanno il diritto di proporre o discutere trattande all'ordine del giorno dell'assemblea generale. La convocazione all'assemblea generale deve essere spedita con un mese di anticipo rispetto alla data della stessa.

Eventuali proposte di modifica dell'ordine del giorno devono venir notificate al comitato con almeno 2 settimane d'anticipo rispetto al giorno previsto per l'assemblea.

L'assemblea generale, sia in forma ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti.

Tutti i soci attivi hanno egual diritto di voto, senza possibilità di delegare il proprio voto all'assemblea.

Il voto viene normalmente espresso per alzata di mano e su richiesta di 1/3 dei presenti potrà avvenire per scrutinio segreto.

Non si può decidere su trattande non previste all'ordine del giorno.

Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso dal diritto di voto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale è di regola così organizzato:

- nomina del presidente del giorno,
- approvazione dell'ultimo verbale,
- presentazione ed approvazione del rapporto del presidente,
- presentazione del rapporto del cassiere, dei revisori dei conti e relativa approvazione,
- fissazione della tassa sociale annua,
- eventuali rapporti commissionali,
- eventuali nomine del presidente, del comitato, dei revisori dei conti,
- eventuali modifiche statutarie e
- eventuali.



L'Assemblea elegge o riconferma il presidente, il comitato ed i revisori dei conti a scadenza biennale.

Articolo 16 – Il comitato

Il Comitato è l'organo esecutivo della SSATC.

Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Il numero dei membri di comitato, nei limiti fissati al capoverso precedente, viene fissato dall'assemblea generale a seconda dei bisogni societari.

Fatta eccezione per il presidente, le funzioni assegnate ai singoli membri di comitato vengono decise internamente al comitato.

Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza semplice, eccezion fatta per casi speciali previsti dal presente statuto. In caso di parità è decisivo il voto del presidente. In assenza della maggioranza richiesta la decisione verrà rinviata alla prossima seduta di comitato.

Un socio non è eleggibile in seno al Comitato qualora vi sia presente un suo parente in linea diretta.

Il comitato ha in particolare i seguenti compiti :

- eseguire le decisioni dell'assemblea generale,
- rappresentare la SSATC,
- emanare regolamenti e direttive,
- prendere decisioni su tutto ciò che concerne la SSATC a condizione che l'oggetto non rientri nelle competenze dell'assemblea generale e
- preparare le necessarie modifiche statutarie, che dovranno venir sottoposte per approvazione all'assemblea generale.

Articolo 17 – Revisori dei conti

I revisori dei conti non devono essere necessariamente soci della SSATC.

Nell'eventualità in cui non fossero soci attivi, essi non hanno diritto di voto all'assemblea generale.

I revisori esaminano la tenuta dei conti della SSATC. In ogni momento possono eseguire delle verifiche.



VI. Funzioni

Articolo 18 – Il presidente

La SSATC è rappresentata e vincolata nei confronti di terzi dal presidente o dal segretario/cassiere. Il presidente dirige le riunioni di comitato e presenta il proprio rapporto annuale all'assemblea generale.

Il presidente non può esercitare la funzione di cassiere.

Il presidente può dirigere o far parte di commissioni istituite per l'esecuzione di particolari compiti.

Articolo 19 – Il segretario e il cassiere

Il segretario redige i verbali ed il cassiere amministra il patrimonio sociale secondo gli intendimenti del comitato.

Il cassiere cura l'incasso delle tasse sociali, mantiene il controllo sulle entrate e sulle uscite della SSATC e tiene aggiornata la lista dei soci.

Il cassiere presenta i conti ai revisori dei conti ed il proprio rapporto sui conti all'assemblea generale.

Articolo 20 – Membri di comitato

A seconda delle necessità possono venir istituite commissioni speciali (ad esempio : commissioni tecniche, commissione infrastrutture, commissione materiale, commissione natanti, commissione corsi Società Svizzera di Salvataggio e commissione istruttori).

L'istituzione e la composizione delle commissioni speciali viene decisa a maggioranza semplice dal comitato.

Le commissioni speciali devono di regola venir presiedute da membri di comitato (in ogni caso almeno un membro di comitato deve farne parte).

VII. Responsabilità

Articolo 21

È esclusa ogni responsabilità dei soci per i debiti contratti dalla SSATC.



Articolo 22

Le assicurazioni infortuni e responsabilità civile private sono a carico di ogni singolo socio.

La SSATC non può essere tenuta responsabile per incidenti che incorrono ad un socio durante l'attività sociale.

La SSATC si riserva il diritto di richiedere ai propri soci, in particolari occasioni, lo scarico di responsabilità.

Articolo 23 – Gruppo Pronto Intervento

La SSATC assicura i membri del GPI contro gli infortuni e ciò in ossequio all'obbligo previsto dal Regolamento della Legge Cantonale d'applicazione alla legge Federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 (rev. 31.03.1993).

VIII. Scioglimento della SSATC

Articolo 24

Lo scioglimento della SSATC può venir deciso in ogni tempo dall'assemblea generale e questo con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci attivi.

Laddove al momento dello scioglimento sussistesse un patrimonio sociale attivo, lo stesso verrà depositato presso il Comune di Tenero-Contra, che provvederà ad amministrarlo per un periodo massimo di cinque anni.

Se durante il summenzionato periodo quinquennale la società dovesse venir ricostituita, il patrimonio dovrà venir messo a disposizione del nuovo sodalizio, in caso contrario verrà devoluto definitivamente al Comune di Tenero-Contra.

IX. Disposizioni finali

Articolo 25 – Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto da questi statuti si applicano gli art. 60 e seg. del Codice civile svizzero, gli statuti della SSS (Società Svizzera Salvataggio) e della FSSS (Federazione Svizzera Sport Subacquei).



Articolo 26

Il presente statuto sostituisce quello approvato all'unanimità durante l'assemblea costitutiva del 23 aprile 1970 a Tenero, poi modificato in data:

- 12 marzo 1992 (1a revisione),
- 22 febbraio 1997 (2a revisione),
- 26 febbraio 2000 (3a revisione),
- 9 giugno 2016 (4^a revisione) e

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea ordinaria del 4.2.2016 ed entra immediatamente in vigore.

Il presidente

Marco Radaelli

Il segretario

Marzio Märki